



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego

*L*e agevolazioni
a sostegno
dell'Inserimento Lavorativo
delle persone
diversamente abili

Guida Pratica Normativa
2004



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
*Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego*

Le agevolazioni a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili

GUIDA PRATICA NORMATIVA
2004



Iniziative Sardegna S.p.A.
Agenzia di promozione del lavoro e d'impresa

INDICE

• Introduzione	5
• Legge 12 marzo 1999, n. 68	6
Norme per il diritto al lavoro dei disabili	
• D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333	25
Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili	
• Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 20	37
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili	
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/13 del 17 ottobre 2003	40
Definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili	
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 24 ottobre 2003	42
Definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3 della L. n° 68/1999	
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/4 del 14 novembre 2003	45
Definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 art. 13, comma 1, lett. c) e L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 1 comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/8 del 16 ottobre 2001	
• Domanda di accesso ai benefici per il rimborso delle spese di trasporto del lavoratore dipendente	49

- **Domanda di accesso ai benefici per l'acquisto di beni strumentali e tecnologie per il telelavoro, e rimozione delle barriere architettoniche** 51

- **Domanda di accesso ai benefici per i tirocini formativi (per le convenzioni stipulate con le Direzioni Provinciali del Lavoro)** 56

- **Domanda di accesso ai benefici per i tirocini formativi (per le convenzioni stipulate con l'Agenzia Regionale del Lavoro)** 61

- **Atto di indirizzo politico amministrativo dell'Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Coop.ne e Sicurezza Sociale per l'accesso ai contributi ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 art. 1 comma 1 e L.R. n. 20/02, art. 1 comma 3 lett. c).** 66

- **Domanda di accesso ai benefici per la creazione di impresa** 69

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/28 del 28 novembre 2003 Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) – agevolazioni per le assunzioni. Parziale modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/8 del 16 ottobre 2001** 72

- **Domanda di accesso ai benefici di cui alla legge n. 68/1999 art. 13** 75

- **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 In particolare art. 14 D.Lgs. n. 276/03 recante "Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati"** 78

Introduzione

Le dinamiche, le aree di criticità, i bisogni inappagati che caratterizzano il sistema occupazionale e quello produttivo della nostra regione, testimoniano come oggi vi siano delle forti potenzialità inespresse che rimangono tagliate fuori dal mercato del lavoro.

E ciò assume una valenza ancora maggiore se ci si riferisce ai soggetti diversamente abili che quotidianamente si scontrano con le difficoltà di una società che progressivamente tende ad emarginarli e a non favorire l'accessibilità.

Il 18 gennaio 2000 è entrata in vigore la Legge n° 68/1999 dal titolo "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", che ha riformato in modo radicale, il quadro degli strumenti, degli obblighi e delle opportunità diretti a sostenere l'accesso al lavoro delle persone disabili.

La Legge n° 68/1999 ha introdotto un nuovo paradigma culturale (la vecchia Legge n° 482/1968 aveva infatti un carattere esclusivamente impositivo senza offrire, nel contempo, alcuna forma di sostegno al lavoratore diversamente abile ed alla azienda obbligata), cercando di coniugare le differenti esigenze dei principali attori implicati nell'inserimento lavorativo dei disabili. La scelta di fondo compiuta dal nuovo impianto normativo consiste nell'esaltazione del concetto di "*collocamento mirato*", vale a dire nella ricerca e nella facilitazione delle condizioni specifiche dirette ad assicurare alle singole persone disabili il diritto al lavoro ed a sostenere ed accompagnare l'inserimento professionale presso i datori di lavoro. Questo differente paradigma dovrebbe favorire l'inserimento sociale e lavorativo della persona giusta al posto più adatto alle sue caratteristiche personali.

La Regione Sardegna interviene nella materia con un approccio diversificato per cogliere e superare i diversi aspetti di criticità che impediscono l'accesso nel mondo del lavoro dei soggetti diversamente abili.

In questa ottica nella programmazione dei Fondi Comunitari 2000-2006 sono state destinate ingenti risorse per la formazione dei soggetti disabili (misura 3.4 del POR Sardegna), per l'istituzione di Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in 55 comuni di tutta la Regione (misura 3.4 del POR Sardegna) e per il potenziamento manageriale delle cooperative sociali che si occupano di assistenza ai soggetti svantaggiati (cooperative sociali di tipo A) o di inserimento lavorativo dei soggetti disabili (cooperative sociali di tipo B).

Inoltre occorre ricordare che un asse specifico dell'iniziativa comunitaria Equal è stato destinato prioritariamente ai progetti per i soggetti disabili.

Sul piano meramente legislativo la Regione Sardegna ha adottato la L.R. n° 20/2002 che istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Infine la riforma dei servizi per l'impiego, in via di attuazione, con un decentramento e un ampliamento dei servizi per i lavoratori in cerca di occupazione e la realizzazione del SIL Sardegna, dovrebbe garantire una maggiore accessibilità al lavoro.

Questa guida pratica intende rispondere all'esigenza di conoscenza ed informazione di tutti i soggetti che quotidianamente si confrontano con l'inserimento lavorativo dei disabili: operatori, parti sociali, associazioni, imprese, professionisti e consulenti, disabili e famiglie.

Legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(G. U. n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)

La legge n° 68/1999 ha riformato la materia, già disciplinata dalla legge n° 482/1968, dell'inserimento lavorativo dei disabili. La nuova normativa ha una filosofia di fondo differente rispetto a quella precedente, ed è finalizzata ad un tentativo di rivalutazione dei disabili, non più visti come soggetti da "imporre" ai datori di lavoro, ma come persone portatrici di talenti e saperi da valutare correttamente: lo scopo è quello di creare le condizioni affinché tra la domanda e l'offerta si trovi un punto d'incontro tale da soddisfare sia le esigenze professionali della persona disabile che quelle del datore di lavoro.

L'apporto innovativo più rilevante contenuto nella nuova legge riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva ad una modalità consensuale di collocamento, mediante l'individuazione di percorsi e di progetti volti a massimizzare le capacità lavorative della persona e, di conseguenza, il grado di funzionalità e operatività nell'ambiente lavorativo.

La nuova legge prevede:

- **una diversa valutazione dell'invalidità**, effettuata da apposite commissioni, delle capacità lavorative e delle abilità, degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo;
- **la modalità di gestione del sistema di collocamento**, completamente affidato alle Regioni nel quadro della riforma dei servizi pubblici per l'impiego: saranno gli organismi regionali ad individuare, nell'ambito del nuovo sistema dei servizi per l'impiego e delle relative reti informative, gli uffici competenti per la programmazione degli interventi in oggetto, il mantenimento delle liste, il rilascio delle autorizzazioni, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato; gli stessi uffici sono tenuti a predisporre un'apposita scheda per le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, il genere e l'entità della minorazione, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- **il Collocamento Mirato**: "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quoti-

diani di lavoro e di relazione" (art. 2). Il paradigma posto alla base della legge è volto al superamento di una normativa esclusivamente vincolistica, puntando al coinvolgimento delle parti sociali, a partire dai datori di lavoro, prevedendo incentivi per l'accoglienza dei disabili considerati più gravi all'interno del sistema produttivo, e organizzando una rete di servizi a sostegno dei percorsi di inserimento;

- **la mediazione tra domanda ed offerta:** una strategia di azione che abbia come punto focale la relazione dinamica fra la tipologia di disabilità che caratterizza il cittadino interessato, il quadro delle sue capacità e attitudini e le esigenze proprie del contesto lavorativo nel quale dovrebbe avvenire l'inserimento

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
 - a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
 - b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
 - c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
 - d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approva-

- to con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche,

risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detrattate le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1,

sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23.12.1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonchè all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

- a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1".

Capo III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
 - a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
 - b) il 50 % delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) il 60 % delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.
(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso

l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accer-

tata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

Capo IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici proget-

ti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
 - a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
 - b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
 - c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12. (Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
 - b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
 - c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
 - d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
- 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla

cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

- 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
- 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13.

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
 - a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
 - b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
 - c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione

del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
 - a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
 - b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
 - c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.
(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro

ro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17.

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in

base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempiimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
 - b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
 - c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
 - d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
 - e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
 - f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333

**Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili**

Con il provvedimento in oggetto viene assicurata la piena operatività della disciplina in materia di inserimento lavorativo dei disabili, anche se gran parte dei contenuti delle norme regolamentari sono stati anticipati con numerose circolari applicative in materia, emanate dalla Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro sia per consentire l'immediato avvio della normativa (circolare n° 77 del 24 novembre 1999 e n° 4 del 17 gennaio 2000), che per fornire ulteriori indicazioni su problematiche emerse in esito alla prima applicazione (circolare n° 17 del 24 marzo 2000 sul regime sanzionatorio; circolare n° 36 del 6 giugno 2000 sulla richiesta di avviamento e compensazione territoriale; circolare n° 41 del 26 giugno 2000 sulle assunzioni obbligatorie; circolare n° 79 del 9 novembre 2000 sulle certificazioni di ottemperanza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Soggetti iscritti negli elenchi)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

Art. 2 **(Obbligo di riserva)**

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

Art. 3 **(Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni)**

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di for-

- mazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
 3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalità ivi previste.
 4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
 5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.
 6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.
 7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Art. 4 (Sospensione degli obblighi)

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Art. 5 (Compensazioni territoriali)

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.

3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

Art. 6

(Modalità di assunzioni obbligatorie)

1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

Art. 7

(Avviamento)

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'ar-

articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Art. 8 **(Sistema sanzionatorio)**

1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

Art. 9 (Graduatorie)

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
 - anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
 - condizione economica;
 - carico familiare;
 - difficoltà di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.

Art. 10 (Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il terri-

- torio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.
 3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.
 4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.
 5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.
 6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.

7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

Art. 11

(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.

Art. 12

(Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6 della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

Art. 13

(Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.
2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 20
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili

Con la legge regionale n° 20/2002 viene istituito il *Fondo Regionale per l'occupazione dei Diversamente Abili*, già previsto nella L. n° 68/1999.

Tale fondo sarà gestito da un Comitato regionale costituito da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e nominato dall'Assessore del Lavoro;
- c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e nominato dall'Assessore del Lavoro;
- d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Il Fondo erogherà contributi per i soggetti pubblici e privati che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti diversamente abili.

Art. 1
(Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili)

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro.
2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un'organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:
 - a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei diversamente abili;
 - b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del diversamente abile;

- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.
4. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e aggiornamento biennale dell'Albo e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo 18.
 5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 104 del 1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999.
 6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l'inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.
 7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati.
 8. E' istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.
 9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
 10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.
 11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
 12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
 13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo

Assessore e dura in carica per l'intera legislatura.

14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro.
15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.
16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione.

Art.2 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l'anno 2002, si fa fronte a' termini dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e fanno carico all'UPB S10.023 del bilancio della Regione per lo stesso anno. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si fa fronte con le risorse annualmente assegnate dallo Stato a' termini dell'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le risorse derivanti dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende e con quelle derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino. Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/13 del 17 ottobre 2003
Definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato
Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili
pubblicata nel BURAS n. 35 del 27 novembre 2003;**

La L.R. n° 20/2002 prevede l'istituzione del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili e la predisposizione di un programma annuale di interventi, volti a favorire l'inserimento lavorativo dei diversamente abili da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso.

La deliberazione della Giunta Regionale n° 37/13 definisce i criteri per la nomina dei componenti del Fondo designati dall'Assessorato e indicati dalle Associazioni dei disabili.

OGGETTO: L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8).

Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di dare attuazione alla normativa sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, anche in considerazione del fatto che l'anno corrente 2003 è stato proclamato dalla Commissione UE come "l'anno del disabile".

Il dettato normativo della L.R. 20/2002 (art. 1 comma 8) prevede l'istituzione del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili e la predisposizione di un programma annuale di interventi (art.1 comma 7), mirati all'inserimento lavorativo dei disabili da sottoporre al Comitato stesso.

L'Assessore pertanto sottolinea l'importanza di procedere alla istituzione del Comitato Regionale del Fondo e di dare a tal fine avvio a tutte le procedure di legge che presiedono alla costituzione dello stesso, rimarcando l'esigenza di razionalizzare le risorse da investire nell'attuazione di tutte le iniziative prevedibili, allo scopo di accrescerne l'efficacia e sviluppare la sensibilità che comporta tale problematica.

Il Comitato è costituito dall'Assessore del Lavoro con funzioni di presidente, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e da due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili, comparativamente più rappresentative a livello regionale (art.1 comma 9).

L'Assessore quindi sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le modalità e i criteri di individuazione dei componenti, così come previsto dall'art. 1 comma 12.

In relazione al COMMA 9 PUNTO B “un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale” l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

- 1) numero degli iscritti a livello regionale rilevato su base annua;
- 2) numero delle sedi operative a livello regionale rilevato su base annua;
- 3) numero delle categorie rappresentate rilevato su base annua.

In relazione al COMMA 9 PUNTO C “un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale” l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

- 1) numero degli imprenditori iscritti rilevato su base annua;
- 2) numero delle sedi operative a livello regionale rilevato su base annua;
- 3) numero delle categorie rappresentate rilevato su base annua.

In relazione al COMMA 9 PUNTO D “due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale” l'Assessore propone che tale individuazione sia fatta sulla base dei seguenti criteri:

- 1) numero delle categorie di disabilità rappresentate da ciascuna associazione;
- 2) numero di sedi operative e degli iscritti in ciascuna provincia su base annua;
- 3) continuità operativa a favore degli associati svolta in Sardegna da almeno tre anni.

L'Assessore sottopone all'attenzione della Giunta il problema riguardante la rappresentatività delle associazioni di categoria inferiori nel numero degli iscritti e delle sedi operative, portatrici tuttavia di problematiche di alta valenza sociale e propone che le stesse siano discusse nel corso di una conferenza annuale indetta dall'Assessorato del Lavoro nei giorni precedenti la prima riunione del Comitato del Fondo, il quale potrà prenderle in considerazione quali contributi sostanziali per la predisposizione degli atti di competenza.

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; preso atto del concerto favorevole espresso dall'Assessore della Programmazione, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
F.to Duranti

Il Presidente
F.to Masala

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 24 ottobre 2003
Definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3 della L. n° 68/1999 pubblicata nel BURAS n. 35 del 27 novembre 2003;

La L. n° 68/1999, prevede un sistema di esoneri per il collocamento mirato in particolari situazioni.

Lascia alla potestà legislativa delle regioni la definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, dei contributi esonerativi a cui dovranno attenersi i datori di lavoro autorizzati all'esonero.

La deliberazione n° 38/6 definisce tali criteri e modalità.

OGGETTO: L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5 comma 7: definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 7, della L. 12 marzo 1999 n° 68, alla definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi di cui al citato art. 5, comma 3, della medesima legge, a cui dovranno attenersi i datori di lavoro autorizzati all'esonero.

Le suddette somme, prosegue l'Assessore, confluiranno nel Fondo Regionale per l'Occupazione dei Diversamente Abili istituito con la L.R. n. 20/02, e saranno destinate al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili.

L'Assessore informa inoltre che con Decreto del Ministro del Lavoro n. 357 del 7 luglio 2000, è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/1999.

Pertanto, l'Assessore, sulla base di quanto sopra esposto, propone di fissare i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento dei contributi esonerativi, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 357/00, secondo quanto di seguito riportato.

Sono soggetti interessati i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, e richiedano agli uffici competenti di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.

Per quanto riguarda i termini, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del D.M.L. 7.7.2000, n° 357, **l'obbligo del pagamento** del contributo, nella misura corrispon-

dente alla percentuale di esonero richiesta, **decorre** dal momento della presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Il contributo esonerativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n° 68/99 e dell'art. 2, comma 3, del D.M.L. n° 357/2000, **ammonta a euro 12,91** per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, sabato compreso se lavorativo, escludendo la giornata di sabato se non lavorativo, la domenica, le feste nazionali e la festività patronale.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero **sia stata accolta** e che abbiano ricevuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio il relativo decreto di autorizzazione, devono versare le somme dovute:

- a. per il periodo pregresso (intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione):
 - in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'esonero;
 - in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.
- b. per il periodo intercorrente dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di esonero e fino al termine della validità dello stesso:
 - in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di esonero;
 - in alternativa in due rate semestrali posticipate con le seguenti scadenze:
 - entro il 30/06;
 - entro il 31/12.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero **non sia stata accolta**, devono versare le somme dovute per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione di esito negativo dell'istruttoria:

- in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione;
- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.

I versamenti devono avvenire sul **Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. - Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale "Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti dai Contributi Esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 punto 3, della legge 12.3.1999, n. 68"**.

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, **i datori di lavoro devono inviare copia** della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del Decreto di Autorizzazione all'esonero parziale e relativa notifica.

In caso di inadempienze, relative alle entità degli importi o alle scadenze, la somma dovuta potrà essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 5, della L. 68/99, del:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati;
- 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati.

Il versamento delle sanzioni irrogate deve avvenire:

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo - competente per territorio, del verbale contravvenzionale;
- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo – del suddetto verbale contravvenzionale, la seconda entro 60 giorni dalla medesima data.

Il versamento deve avvenire sul **Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. – Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale “Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti da sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 5 punto 5, della legge 12.3.1999, n. 68”**.

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, **i datori di lavoro devono inviare copia** della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego – Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del verbale contravvenzionale notificato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame:

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

In conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

F.to Duranti

Il Presidente

F.to Masala

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/4 del 14 novembre 2003
Definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici di cui alla
L. 12 marzo 1999, n. 68 art. 13, comma 1, lett. c) e L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art.
1 comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/8 del 16 ottobre 2001
pubblicata nel BURAS n. 1 del 10 gennaio 2004;**

La legge n° 68/1999 prevede una serie di agevolazioni economiche e contributive rivolte a datori di lavoro per facilitare il collocamento dei soggetti diversamente abili.

La deliberazione n° 41/4 definisce in maniera approfondita le procedure operative per accedere a tali opportunità.

OGGETTO: Definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla L. 12 marzo 1999, n° 68, art. 13, comma 1, lett. c) e comma 3, e L.R. 28 ottobre 2002 n° 20, art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6. Parziale modifica ed integrazione della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di dare attuazione alle iniziative a favore dei disabili previste dalla legge n° 68/99 e sull'importanza di una razionalizzazione delle risorse da investire per realizzare tali iniziative.

Al riguardo l'Assessore evidenzia la necessità di sviluppare gli interventi previsti dall'art. 13, comma 3 e comma 1, lett. c) della Legge n° 68/99 e dall'art. 1, comma 3, lett. b) e c) e comma 6 della L.R. n° 20/02, attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei relativi benefici e la predisposizione di programmi integrativi, finanziabili anche attraverso il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, che comprendano interventi mirati per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Inoltre l'Assessore propone di integrare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "Approvazione primo stralcio di interventi", individuando i criteri attuativi per le seguenti iniziative:

- abbattimento costi mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro;
- acquisto beni strumentali e apprestamento di tecnologie finalizzati al telelavoro;
- rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche;
- tirocini formativi;
- contributi per la creazione di attività imprenditoriali.

Pertanto l'Assessore ritiene di fissare i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei suddetti benefici secondo quanto di seguito riportato:

ABBATTIMENTO COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

I soggetti interessati sono i lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n° 68/99 che, in costanza di un rapporto di lavoro, utilizzano linee di trasporto pubbliche e private o il noleggio auto per il raggiungimento del posto di lavoro.

Sono riconosciute, per la durata di dodici mesi, le spese sostenute per tutti i tipi di abbonamento per tutte le linee pubbliche e private dietro presentazione di apposita domanda, del relativo documento di spesa e di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti del disabile, la costanza del rapporto di lavoro e le modalità di utilizzo del mezzo.

Per il noleggio auto, il rimborso è equiparato all'importo speso per l'utilizzo delle linee pubbliche e private.

Il rimborso delle suddette spese avverrà con cadenza semestrale.

ACQUISTO BENI STRUMENTALI E APPRESTAMENTO DI TECNOLOGIE FINALIZZATI AL TELE-LAVORO

Per la creazione di postazioni di lavoro a distanza è previsto un contributo a favore di tutti i datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Viene riconosciuto il rimborso forfettario pari all'80% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00 a fondo perduto per ogni disabile assunto.

Per ottenere il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare all'Assessorato del Lavoro apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assunzione del disabile;
- programma di inserimento lavorativo;
- relazione illustrativa dei lavori eseguiti comprendente l'elenco dei beni acquistati e di ogni altra spesa sostenuta;
- quadro economico riepilogativo.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati.

TRASFORMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' previsto, a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o abbiano

avviato percorsi formativi attraverso tirocini, un contributo. Tale contributo è concesso per:

- interventi di innovazione tecnologica e di supporto logistico finalizzati a diffondere la familiarità con le nuove tecnologie lavorative;
- opere strutturali destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per assicurare al lavoratore disabile la massima accessibilità ai luoghi di lavoro.

Viene riconosciuto il rimborso forfettario pari al 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ogni disabile assunto.

Per ottenere il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assunzione del disabile;
- programma di inserimento lavorativo;
- relazione illustrativa dei lavori eseguiti comprendente l'elenco dei beni acquistati e di ogni altra spesa sostenuta;
- quadro economico riepilogativo.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati.

TIROCINI FORMATIVI

E' previsto, a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, un contributo forfettario, per ogni tirocinante, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per la copertura delle spese sostenute per il percorso formativo individuale in azienda, comprensivo di eventuali spese di tutoraggio.

Il beneficio viene concesso per la durata di dodici mesi rinnovabile per una sola volta; in caso di durata inferiore, lo stesso beneficio verrà ridotto in misura proporzionale.

E' prevista per il soggetto disabile tirocinante una indennità giornaliera di presenza e di mensa e il rimborso delle eventuali spese di trasporto sostenute per il raggiungimento del posto di lavoro secondo le tabelle vigenti per i corsi di formazione professionale ai sensi della L.R. n° 47/79.

Per ottenere il contributo il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda, corredata da:

- documentazione relativa all'assicurazione INAIL e responsabilità civile;
- progetto formativo personalizzato.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del periodo di tirocinio formativo.

CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

E' previsto un contributo a favore dei disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n° 68/99 per le spese di investimento connesse alla creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale.

La predisposizione dei progetti e il percorso personalizzato di formazione verrà effettuato dai "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti con i fondi della misura 3.4 dei P.O.R., presso i comuni allo scopo convenzionati con l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Per ottenere il finanziamento il richiedente dovrà presentare ai suddetti "Centri di Servizi" la domanda di contributo corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende intraprendere, da un programma contenente le voci di spesa e un quadro economico finanziario riepilogativo.

L'agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto, è concessa fino ad un massimo del 80% dell'importo richiesto e comunque per un ammontare non superiore a euro 15.000,00 per progetto d'impresa.

L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni:

- la prima, pari al 70% della spesa ammessa, a seguito di approvazione e avvio del progetto imprenditoriale;
- la seconda, a saldo, dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati, che dovranno pervenire all'Assessorato entro e non oltre 120 giorni dalla data di erogazione della prima rata di contributi, pena la revoca del finanziamento.

E' escluso dal finanziamento l'acquisto di beni immobili.

I beni acquistati con il contributo non potranno essere alienati o distolti dalle finalità previste dal progetto approvato per un periodo minimo di 36 mesi.

I Centri di Servizio sono tenuti a svolgere funzioni di tutoraggio per i primi 6 mesi di avvio del progetto d'impresa approvato e finanziato e oggetto di contributo regionale.

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame; dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
E.to Duranti

Il Presidente
E.to Masala

**Domanda di accesso ai benefici per il rimborso delle spese di trasporto
del lavoratore dipendente**

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Servizio Politiche per l'Impiego -**

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

**L.R. 28.10.2002 n° 20, art. 1 - RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI
(Rimborso spese di trasporto lavoratore dipendente)**

Il sottoscritto nato a il

C.F.: residente in

nella Via.....

Tel..... Fax..... E-mail.....

rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 della legge n° 68/99, in qualità di lavora-
tore dipendente presso l'Azienda

assunto in data

CHIEDE

ai sensi della L.R. 28.10.2002 n° 20, art. 1 e della D.G.R. n° 41/4 del 14.11.2003, di
poter usufruire del rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungi-
mento del posto di lavoro con i seguenti mezzi e le seguenti modalità:

.....
.....

A tal fine comunica gli estremi del seguente c/c bancario o postale:

Istituto N° c/c

ABI CAB

Allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante:
 1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della L. n°68/99;
 2. di svolgere attività in qualità di lavoratore dipendente presso l'Azienda..... dalla data del con contratto di lavoro:
 - a. a tempo determinato con scadenza il
 - b. a tempo indeterminato;
 - c. altro (specificare)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 rilasciata dal datore di lavoro, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il richiedente;
- Copia del documento di identità del richiedente ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- Copia del documento attestante il sostenimento delle spese di trasporto.

Data

FIRMA

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

Domanda di accesso ai benefici per l'acquisto di beni strumentali e tecnologie per il telelavoro, e rimozione delle barriere architettoniche

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Servizio Politiche per l'Impiego -**

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

**LEGGE 12.3.1999 N° 68 - L.R. 28.10.2002 N° 20
D.G.R. N° 41/4 DEL 14.11.2003**

RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

- **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO BENI STRUMENTALI E APPRESTAMENTO TECNOLOGIE FINALIZZATI AL TELELAVORO**
- **CONTRIBUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Il sottoscrittonato a il

in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda

P.I.....CF.....

con sede legale

Tel.....Fax.....E-mail.....

Premesso che:

- ha stipulato con la Direzione Provinciale del Lavoro di la convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, n° del per l'assunzione di n° soggetti disabili;
- ha provveduto, come previsto dalla suddetta convenzione, all'assunzione dei seguenti lavoratori disabili:

NOMINATIVO LAVORATORE	DATA ASSUNZIONE	% RID. CAP. LAV.

CHIEDE

di poter essere ammesso ai benefici previsti dalla legge 12.3.1999 n° 68, art. 13, comma 1, lett. c) e comma 3, dalla L.R. 28.10.2002, n° 20 art. 1, comma 3, lett. b) e c) e dalla D.G.R. n° 41/4 del 14.11.2003:

- contributo per l'acquisto di beni strumentali e apprestamento di tecnologie finalizzati al telelavoro (rimborso forfettario pari all'80% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00 a fondo perduto per ogni disabile assunto);
- contributo per la trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche (rimborso forfettario pari al 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ogni disabile assunto).

A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie: Istituto
 N° c/c ABI CAB

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante che:
 1. l'azienda è in possesso dei requisiti di legge;
 2. i disabili rientrano nelle categorie previste dalla legge 68/99;
 3. non è stato richiesto o concesso altro contributo regionale, statale o di altra Pubblica Amministrazione per le medesime finalità.
- Copia della convenzione stipulata con la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
- Programma di inserimento lavorativo;
- Relazione illustrativa dei lavori eseguiti;
- Elenco dei beni acquistati e di ogni altra spesa sostenuta (vedi all. A);

- Quadro economico riepilogativo (vedi all. B);
- Documenti di spesa in originale, più copia (i documenti originali verranno restituiti);
- Copia della documentazione relativa all'assunzione del lavoratore disabile;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro richiedente, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Data,

FIRMA del Legale Rappresentante

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

**Domanda di accesso ai benefici per i tirocini formativi
(per le convenzioni stipulate con le Direzioni Provinciali del Lavoro)**

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Servizio Politiche per l'Impiego -**

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

LEGGE 12 MARZO 1999, n° 68 ART. 13 – L.R. 28.10.2002, n° 20 ART. 1

**RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI
PER TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI DALLA D.P.L.
(da compilarsi a cura del datore di lavoro)**

Il sottoscrittonato a il
in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda
P.I.....CF.....
con sede legale
Tel.....Fax.....E-mail.....
che ha stipulato con la Direzione Provinciale del Lavoro di la
seguente convenzione di tirocinio formativo ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99:
• n° del relativa a n°.....soggetti;
• durata mesidal al
• presso (da indicare se diversa dalla sede legale)
• con i seguenti orari
• tutore aziendale
• obiettivi del tirocinio
.....
• mansioni del tirocinante
.....
.....

CHIEDE

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del Decreto 13 gennaio 2000, n. 91 sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, il rimborso oneri relativi alla assicurazione e posizione Inail per attivazione tirocini;

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 28.10.2002 n° 20 e della Delibera della Giunta Regionale n° 41/4 del 14.11.2003 di poter usufruire del contributo previsto a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni tirocinante, per la copertura delle spese sostenute per il percorso formativo individuale.

A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie: Istituto
N° c/c ABI CAB

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante che:
 1. l'azienda è in possesso dei requisiti di legge;
 2. i disabili tirocinanti rientrano nelle categorie previste dalla legge 68/99;
- Copia della convenzione di tirocinio stipulata con la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
- Copia del progetto formativo personalizzato;
- Copia della documentazione relativa all'assicurazione INAIL e responsabilità civile;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro richiedente, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- Relazione illustrativa finale a cura del tutore.

Data,

FIRMA
del Legale Rappresentante

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

A tal fine comunica di optare:

- per la rimessa diretta;
- per l'accredito sul seguente c/c bancario o postale:
Istituto N° c/c
ABI CAB

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante:
 1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della L. n° 68/99;
 2. di svolgere mansioni di tirocinante presso l'Azienda ai sensi della convenzione n° del stipulata dal datore di lavoro con la Direzione del Lavoro di
- Copia del documento attestante il sostenimento delle spese di trasporto;
- Prospetto presenze per il calcolo dell'indennità giornaliera;
- Copia del documento di identità del tirocinante disabile, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Data,

FIRMA

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

**Domanda di accesso ai benefici per i tirocini formativi
(per le convenzioni stipulate con l'Agenzia Regionale del Lavoro)**

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale**

- Servizio Politiche per l'Impiego -

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

LEGGE 12 MARZO 1999, n° 68 ART. 13 – L.R. 28.10.2002, n° 20 ART. 1

**RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI
PER TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI
DALL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DAGLI ENTI PUBBLICI
(da compilarsi a cura del datore di lavoro)**

Il sottoscrittonato a il

in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda

P.I.....CF.....

con sede legale

Tel.....Fax.....E-mail.....

che ha stipulato con l'Ente..... la
seguente convenzione di tirocinio formativo:

- n° del relativa a n°.....soggetti;
- durata mesidal al
- presso (da indicare se diversa dalla sede legale)
- con i seguenti orari
- tutore aziendale
- obiettivi del tirocinio

.....
.....

- mansioni del tirocinante
-
-
-

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 della L.R. 28.10.2002 n° 20 e della Delibera della Giunta Regionale n° 41/4 del 14.11.2003 di poter usufruire del contributo previsto a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato convenzione di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni tirocinante, per la copertura delle spese sostenute per il percorso formativo individuale. A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie: Istituto N° c/c ABI CAB

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante che:
 1. l'azienda è in possesso dei requisiti di legge;
 2. i disabili tirocinanti rientrano nelle categorie previste dalla legge 68/99;
- Copia della convenzione di tirocinio;
- Copia del progetto formativo personalizzato;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro richiedente, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- Relazione illustrativa finale a cura del tutore.

Data,

FIRMA
del Legale Rappresentante

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Servizio Politiche per l'Impiego -**

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

**L.R. 28.10.2002 n° 20, art. 1, comma 6
RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI
(da compilarsi a cura del tirocinante)**

Il sottoscrittonato a il

C.F.: residente in

nella Via.....

Tel.....Fax.....E-mail.....

rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 della legge n° 68/99, in qualità di tirocinante presso l'Azienda

che ha stipulato con l'Ente..... la convenzione di tirocinio formativo e di orientamento n° in data

CHIEDE

ai sensi della LR. 28.10.2002 n° 20, art. 1, comma 6 e della D.G.R. n° 41/4 del 14.11.2003, di poter usufruire:

- dell'indennità giornaliera di presenza e di mensa, da calcolarsi sulla base del "prospetto presenze" che si allega;
- del rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento del posto di lavoro con i seguenti mezzi:

.....
.....

A tal fine comunica di optare:

- per la rimessa diretta;

- per l'accredito sul seguente c/c bancario o postale:

Istituto N° c/c

ABI CAB

Allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante:
 1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della L. n° 68/99;
 2. di svolgere mansioni di tirocinante presso l'Azienda ai sensi della convenzione n° del stipulata dal datore di lavoro con l'Ente
- Copia del documento attestante il sostenimento delle spese di trasporto;
- Prospetto presenze per il calcolo dell'indennità giornaliera;
- Copia del documento di identità del tirocinante, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- Copia del progetto formativo personalizzato.

Data,

FIRMA

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

**Atto di indirizzo politico amministrativo
dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
per l'accesso ai contributi ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 art. 1 comma 1
e L.R. n. 20/2002, art. 1 comma 3 lett. c).
Delibera Giunta Regionale n. 41/4 del 14/11/2003.**

Nella deliberazione n° 41/4 viene istituita un'agevolazione per la creazione di micro imprese da parte di soggetti disabili.

Con l'atto di indirizzo politico amministrativo dell'Assessore del Lavoro vengono definite le procedure necessarie per usufruire dei contributi previsti nella citata delibera.

Oggetto: Atto di indirizzo politico amministrativo per l'accesso ai contributi ai sensi della L. 68/99 art. 1, comma 1 e L. R. 20/02, art. 1 comma 3 lett. c). Delibera Giunta Regionale n° 41/4 del 14.11.2003.

**Al Direttore del Servizio Politiche per
l'Impiego
Dott.ssa Emerenziana Silenu
per il tramite del Direttore Generale
Dott. Roberto Neroni**

SEDE

Il presente intervento finanziato ai sensi della L. 68/99, è finalizzato alla promozione dell'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti destinati alla creazione di nuova attività imprenditoriale.

Sono beneficiari della presente iniziativa i soggetti disabili disoccupati appartenenti alle categorie indicate al comma 1, dell'art. 1, della L. 68/99 e iscritti nelle SCICA/ Centri per l'Impiego nei modi previsti dal decreto legislativo 297/2002, che vogliono intraprendere un attività imprenditoriale.

Il finanziamento verrà concesso dietro presentazione di apposita domanda corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende intraprendere, da un programma contenente le voci di spesa e dal relativo quadro economico finanziario.

Tale richiesta dovrà essere presentata all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego tramite i "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti presso i comuni allo scopo convenzionati con la Regione Autonoma della

Sardegna ai sensi della misura 3.4 del P.O.R. Sardegna 2000- 2006.

Ai "Centri di Servizi" spetta il compito di supportare i richiedenti nella predisposizione dei progetti di impresa, svolgere funzioni di tutoraggio, erogare i contributi, nonché curare la raccolta dei documenti di spesa e la loro trasmissione all'Assessorato del Lavoro per la rendicontazione.

Le suddette iniziative saranno finanziate fino ad un massimo del 80% dell'importo richiesto e ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a euro 15.000,00 per progetto d'impresa.

La somma disponibile a favore di ciascun "Centro di Servizi" ammonta ad euro 65.454,55.

I beni acquistati con il presente contributo non potranno essere alienati o distolti dalle finalità previste dal progetto approvato per un periodo minimo di 36 mesi.

Spese ammissibili e non ammissibili

Per la realizzazione dei progetti imprenditoriali sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni e prestazioni di servizi collegati all'avvio dell'attività produttiva.

Non sono ammesse le spese sostenute per la ristrutturazione e l'acquisto dei beni immobili.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ai contributi deve essere inviata tramite i "Centri di Servizi" all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La stessa domanda, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile del "Centro di Servizi" competente per territorio, deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali necessari alla verifica di ammissibilità, ed in particolare:

- 1) I dati anagrafici del richiedente;
- 2) Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, art. 46 comprovante l'iscrizione alla SCICA/Centro per l'Impiego competente per territorio ai sensi della L. 68/99 art. 1, nei modi previsti dal Decreto legislativo 297/2002;
- 3) Fotocopia del documento di identità del disabile richiedente;
- 4) Progetto imprenditoriale;
- 5) Il programma finanziario dell'iniziativa;
- 6) Quadro economico finanziario riepilogativo.

Nel caso di domande incomplete i richiedenti e i "Centri di Servizi" responsabili verranno invitati ad integrare le notizie e/o i documenti mancanti entro i termini che verranno comunicati.

Verifiche

L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche accertando i requisiti di ammissibilità e la fattibilità delle idee progettuali proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Ammissione alle agevolazioni

L'atto di concessione del finanziamento è emesso dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per l'Impiego.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avverrà in due soluzioni:

- la prima, pari al 70% della spesa ammessa, ad avvio del progetto imprenditoriale approvato;
- la seconda a saldo, dietro presentazione dei documenti di spesa quietanzati, che dovranno pervenire all'Assessorato entro e non oltre 120 giorni dalla data di erogazione della prima rata di contributi, pena la revoca del finanziamento.

L'ASSESSORE
Dott. Matteo Luridiana

Domanda di accesso ai benefici per la creazione di impresa

**Centro Servizi per l'inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati**

Comune di _____

Provincia di _____

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego
Via XXVIII febbraio, 5
09100 Cagliari**

**Oggetto: LEGGE 12 MARZO 1999 n° 68 e L. R. 28 OTTOBRE 2002 n° 20
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.**

Nome.....Cognome.....
Data e luogo di nascita.....
Codice Fiscale.....
Residenza - Via.....n°.....Città.....
Tel.....Fax.....E-mail.....
Iscritto alle SCICA/Centro per l'Impiego di.....
dal.....

Breve profilo del/la richiedente con riguardo ai seguenti aspetti:

Titolo di studio:
conseguito il:..... a:
Eventuale altro titolo e/o specializzazione:.....
Conoscenze lingue straniere SI NO
Lingua/e conosciuta/e:
Conoscenze informatiche SI NO
Programmi conosciuti:
.....
.....

Descrizione delle strategie commerciali per il collocamento del prodotto/servizio offerto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Obiettivo economico dell'iniziativa in termini di volume d'affari annuo:

.....

Obiettivo economico dell'iniziativa in termini di utile netto annuo:

.....

Settore di intervento:

Ubicazione dell'iniziativa:

Disponibilità dell'immobile in cui si realizzerà l'iniziativa SI NO

Se no specificare i tempi massimi previsti per l'acquisizione della disponibilità (mesi):

Titolo di disponibilità: Locazione Proprietà
 Comodato Altro

Se altro specificare:

Tempo presumibile di realizzazione dell'investimento (mesi):

Ammontare investimento previsto:

Ammontare investimento richiesto:

Ripartito fra le seguenti spese:

Importo

Totale

Il richiedente

Il responsabile Centro di Servizi

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/28 del 28 novembre 2003
Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13,
comma 1, lett. a) e b) – agevolazioni per le assunzioni. Parziale modifica della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/8 del 16 ottobre 2001
pubblicata nel BURAS n. 3 del 30 gennaio 2004;**

Nella legge n° 68/1999, all'art. 13, viene data la possibilità alla regioni, di concedere agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumano (previa la stipula della convenzione di cui all'art. 11 della medesima legge) dei soggetti diversamente abili.

Nella realtà operativa di applicazione della legge vi sono stati problemi per via del regime agevolativo concesso da altre leggi per l'assunzione di tutti i soggetti con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Con la deliberazione n° 44/28 si è fatta chiarezza sulla cumulabilità dei contributi previsti all'art. 13 della legge n° 68/99 con altre agevolazioni e sulla durata complessiva dei benefici previsti nel medesimo articolo.

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n° 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) – Agevolazioni per le assunzioni.

Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sulla necessità di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "Approvazione primo stralcio di interventi", relativamente al punto primo del "programma di interventi" allo scopo di definire la durata della fiscalizzazione concessa ai datori di lavoro che abbiano stipulato, con le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio, una convenzione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti diversamente abili.

Detta delibera infatti prevedeva la "fiscalizzazione totale, per una durata di anni tre, dei contributi previdenziali e assistenziali concernenti ogni lavoratore disabile con invalidità superiore al 74% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (handicap intellettuale e psichico)" e la "fiscalizzazione, nella misura del 50% per la durata di un anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 47% ed il 74%".

Poiché è intendimento della Regione Sardegna favorire il più possibile l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili e in particolare modo il loro mantenimento attivo in azienda, l'Assessore ritiene necessario aumentare gli anni di fiscalizzazione disposti nella suindicata delibera portandoli a quelli massimi

previsti dalla legge n° 68/99.

Questo anche in considerazione della presenza, nella Regione Sardegna, di altre forme di incentivi all'assunzione che prevedono la fiscalizzazione degli oneri contributivi a vantaggio di tutte le categorie di soggetti per una durata più ampia rispetto a quella prevista nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001, che creerebbero così una situazione di ulteriore svantaggio nei confronti delle persone diversamente abili.

Pertanto l'Assessore propone di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "L. 12.3.1999 n° 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione primo stralcio di interventi" - punto primo del "programma degli interventi" - come di seguito si espone:

Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, l'Amministrazione Regionale può concedere ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 68/99:

- a) la fiscalizzazione totale, per la durata di **otto** anni e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla suddetta legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n° 915 del 23.12.1978, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- b) la fiscalizzazione parziale, nella misura del 50%, per la durata di **cinque** anni e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla medesima legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo obbligati, comunque procedono all'assunzione di disabili.

L'Assessore, inoltre, intende chiarire la questione relativa alla cumulabilità dei suddetti benefici con le altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente.

In merito l'Assessore informa che l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso in data 24 giugno 2003 prot. n° 90655/16/99, un parere concernente la disciplina della "cumulabilità delle agevolazioni contributive correlate all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ai sensi della Legge n° 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente" in cui viene stabilita la possibilità di cumulo dei diversi benefici statali, purchè contestuali ed entro il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

Sulla base del parere sopra citato, l'Assessore precisa quindi che la fiscalizzazione concessa ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 68/99 potrà essere cumulata ed applicata contestualmente ad altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente, purché non superi il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

In particolare:

- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione totale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse per il periodo residuo riconosciuto sulla base della legge medesima e nella misura autorizzata dall'Assessorato del Lavoro.
- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione parziale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse:
 1. per il periodo di cumulo, ad integrazione del beneficio e fino alla concorrenza dello sgravio massimo autorizzato;
 2. per il periodo residuo autorizzato, nella misura riconosciuta dall'Assessorato del Lavoro.

LA GIUNTA

condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana,

Constatato che il Direttore Generale Dott. Roberto Neroni ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame.

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

In conformità alla proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

F.to Duranti

Il Presidente

F.to Masala

Domanda di accesso ai benefici di cui alla legge n. 68/1999 art. 13

**Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
- Servizio Politiche per l'Impiego -**

**Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 – Cagliari**

**LEGGE 12 MARZO 1999, n° 68 ART. 13
RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BENEFICI**

**Per la concessione della fiscalizzazione dei contributi previdenziali
ed assistenziali**

L'AZIENDA
P.I.....CF.....
CON SEDE LEGALE.....
TEL.....FAX.....EMAIL.....
che ha stipulato con la Direzione Provinciale del Lavoro di la con-
venzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99 in data relativa a
n°.....inserimenti,

CHIEDE

per la sede operativa
TEL.....FAX.....EMAIL.....
ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e del Decreto 13
gennaio 2000, n. 91 sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di poter
usufruire dei seguenti incentivi:

- 1 fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previ-
denziali ed assistenziali relativi a n°.....lavoratori disabili, assunti in base
alla presente legge, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa supe-
riore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di
cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

- 2 fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a n°..... lavoratori disabili, assunti in base alla presente legge, che abbiano un handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dal grado di invalidità;
- 3 fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a n°..... lavoratori disabili, assunti in base alla presente legge, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria ricomprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e successive modificazioni;
- 4 rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative di n°..... disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa dei disabili;
- 5 rimborso oneri relativi alla assicurazione e posizione Inail per attivazione tirocini;

Ammontare delle spese sostenute di cui al punto 4

Ammontare delle spese sostenute di cui al punto 5

Data,

FIRMA
del Legale Rappresentante

(autenticata ai sensi del DPR 28-12-2000, n° 445)

Si allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, art. 46 attestante che:
 1. l'azienda è in possesso dei requisiti di legge;
 2. i disabili assunti rientrano nelle categorie previste dalla legge 68/99;
 3. alla data odierna n°..... disabili assunti con contratto a tempo indeterminato risultano ancora in servizio;
- 4. per n°..... disabili assunti a tempo determinato, ovvero, per n°..... assunti a tempo indeterminato che abbiano risolto il contratto di lavoro, lo stesso si è concluso in data con una permanenza dei disabili nell'impresa di mesi
- Copia della convenzione stipulata con la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
- Copia del programma definito nella convenzione;
- Relazione conclusiva, per ciascun disabile, rilasciata dalla Commissione di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 4 della L. n° 104/92, all'art. 1, comma 4 della L. n° 68/99 ed all'art. 6 del D.P.C.M. 13.01.2000, da cui risulti la percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
- Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato invalidante;
- Copia della documentazione attestante l'avvenuta assunzione;
- Copia del documento di identità del datore di lavoro richiedente, ai fini dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
In particolare art. 14 D.Lgs. n. 276/03 recante
“Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati”;

L'articolo 14 del D. Lgs. N° 276/2003 (c.d. Legge Biagi) va ad integrare quanto previsto nell'articolo 12 della legge n° 68/1999, prevedendo nuove possibilità di stipula delle convenzioni che valorizzino le reti territoriali istituite tra cooperative sociali, associazioni e consorzi di cooperative, e famiglie di soggetti svantaggiati.

OMISSIS (...)

Art. 14.

Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
 - g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Servizio Politiche per l'Impiego

Via XXVIII Febbraio, n° 5

09131 – Cagliari

tel. 070.6065784

e-mail lavoro.serv.politiche.impiego@regione.sardegna.it

Studio e Coordinamento Giuridico:

Dott.ssa Emerenziana Silenu

DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'IMPIEGO

Sig.ra Anna Maria Molinari

RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA RIFORMA DEI SERVIZI
PER L'IMPIEGO E POLITICHE PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI

Coordinamento redazionale:



Iniziative Sardegna S.p.A.

Via Mameli, n° 228

09123 - Cagliari

tel. 070.288584

E' possibile scaricare la modulistica presente nella guida dai siti:

www.sil-sardegna.it

www.insar.it



*L*e agevolazioni
a sostegno
dell'Inserimento Lavorativo
delle persone
diversamente abili